



Deliberazione n. 0001894 del 17/09/2020 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: FORNITURA DI GAS MEDICINALI E CRIOGENICI E RELATIVI SERVIZI MANUTENTIVI OCCORRENTE ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO: PRESA D'ATTO DELLA STIPULA DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF) PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_028.2 - LOTTO 1 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO € 2.435.450,38 = IVA AL 10% E AL 22% INCLUSA (DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2024): AFFIDATARIO ATI RIVOIRA PHARMA SRL (MANDATARIA) / SICO S.P.A.(MANDANTE) - CIG 8360627FA5 (DERIVATO).

IL DIRETTORE F.F. S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Presenza d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, che, nel modificare la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, ha rideterminato, tra l'altro, con decorrenza dall'1.1.2020 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in Euro 214.000,00 più IVA;
- il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il "Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi" approvato con deliberazione n. 1947 del 26.09.2019;

Richiamata la deliberazione n. 1627 del 25.7.2019, avente ad oggetto: "Approvazione del programma biennale per gli anni 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano";

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1";

Considerato che al punto 5.2.1. "Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 11 luglio 2018" dell'Allegato alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019, avente per oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020", viene confermato, per gli Enti Sanitari, l'obbligo di acquisto, per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale ARIA S.p.A. o Consip S.p.A., dei beni e servizi compresi nelle 25 categorie e soglie individuate dal DPCM 11 luglio 2018;



Dato atto che, in data 01.07.2019, è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) SpA, Lombardia Informatica SpA, Infrastrutture Lombarde nell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA SpA – della Regione Lombardia (Società incorporante), ai sensi della L.R. n. 6 del 03.04.2019, e che, come previsto da detta legge:

- i riferimenti ad ARCA SpA ed a Lombardia Informatica SpA, contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA SpA;
- ARIA SpA assume i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;
- le funzioni attribuite ad ARCA SpA dalla normativa regionale vigente continuano ad essere esercitate dalla società incorporante ARIA SpA;

Richiamata la deliberazione n. 1493 del 16/07/2020 con la quale - mediante il ricorso all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more di aderire alla relativa convenzione attivata dalla centrale regionale acquisti ARIA Spa denominata "ARCA_2017_028.2: Fornitura di gas medicinali e criogenici e relativi servizi manutentivi" in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni - si è provveduto a prorogare i vigenti contratti per la fornitura di gas medicinali e criogenici e dei relativi servizi manutentivi, per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, rispettivamente con la Air Liquide Sanità Service S.p.A per le esigenze del presidio San Paolo (CIG 8265974189) e con la Rivoira Pharma S.r.l. per le necessità del presidio San Carlo (CIG 83625480EC), per un importo complessivo di euro Euro 427.596,09 IVA al 10% e al 4% compresa;

Constatato che:

- l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato l'attività di stazione appaltante per la gara relativa all'affidamento della "Fornitura di gas medicinali e criogenici e relativi servizi manutentivi (ARCA_2017_028.2)", a seguito della quale ha attivato con l'ATI costituito da Rivoira Pharma Srl (mandataria) e Sico S.p.a. (mandante), la relativa convenzioni per la durata di 48 mesi,
- la suddetta categoria merceologica è ricompresa tra quelle indicate espressamente dal sopra richiamato DPCM 11 luglio 2018;

Precisato che le esigenze di questa ASST sono ricompresa nel lotto 1 della convenzione regionale per la fornitura in parola;

Esaminate pertanto, per il lotto di interesse, la su indicata convenzione stipulata da ARIA S.p.A. con il suddetto ATI nonché il "Il capitolato Tecnico", il file "Elenco prodotti", il "Modulo di reclamo" alla stessa allegati (documentazione depositata in atti n. 151/20, da intendersi qui richiamata con esonero di trascrizione), nonché pubblicata e consultabile sul sito internet di ARIA, nell'ambito delle quali vengono definite le condizioni giuridiche ed economiche dei contratti di fornitura che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni contraenti e l'ATI aggiudicataria attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura tramite modalità elettronica utilizzando il "NECA";

Precisato che, in considerazione dell'analisi dei suddetti documenti, al fine di aderire alla convenzione e dare regolare e fattivo avvio alla fornitura di che trattasi, sulla base delle precipue esigenze dei due presidi ospedalieri, si è reso necessario effettuare opportuna attività ricognitiva e propedeutica - condotta dalla SC Provveditorato congiuntamente al Servizio di Farmacia e alla SC Tecnico Patrimoniale - volta da un lato alla individuazione, quantificazione e riconducibilità dei fabbisogni aziendali ai prodotti di fornitura presenti in convenzione nonché dall'altro a concordare con l'ATI aggiudicataria le attività previste nella convenzione in



parola da svolgere durante la fase transitoria di subentro, dando atto che detti adempimenti si sono svolti nel corso dei primi sei mesi dell'anno in corso;

Atteso che in funzione di quanto sopra esposto, con ultima nota dello scorso 16 giugno 2020, conservata agli atti n. 151/20, la Responsabile del Servizio di Farmacia ha comunicato i fabbisogni definitivi suddivisi per i due presidi ospedalieri al fine di procedere con l'adesione;

Dato atto, tuttavia, che:

- che sulla base dell'offerta economica, presenta dall'ATI aggiudicataria in sede di gara – risultando di fatto detta offerta insufficiente a consentire la corretta determinazione degli importi di adesione rispetto ai dati comunicati dal Servizio di Farmacia - si è reso necessario acquisire il dettaglio economico della stessa dal quale evincere la tipologia dei contenitori dei gas e, per ciascuna, i relativi volumi in relazione alle unità di misura indicate;
- in considerazione di quanto sopra, si è provveduto a richiedere il suddetto dettaglio economico all'ATI aggiudicataria e contestualmente a fissare un incontro con la stessa, tenutosi presso gli uffici della SC Provveditorato in data 3 luglio 2020, allo scopo di definire e condividere il prospetto conclusivo per la stipula della convenzione in oggetto;

Rilevato che, a seguito ed in esito all'incontro del 3 luglio scorso, è stato condiviso tra le parti contraenti, sulla base dei dati forniti dal Servizio di Farmacia, il prospetto economico definitivo, completo di tutti gli elementi, i dati, le informazioni, i quantitativi ed i prezzi necessari per aderire alla convenzione da cui si evincono, per i 48 mesi di durata della stessa, gli importi di entrambi i presidi nonché il totale di spesa che l'ASST dovrà sostenere per l'affidamento della fornitura in parola, suddiviso per le diverse voci di spesa (fornitura e relativi servizi);

Richiamati:

- l'art. 3.3 *“Durata della convenzione e dei contratti di fornitura”* della citata convenzione per cui *“La durata di ogni singolo contratto di fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di fornitura (OdF) è pari a 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione”*;
- l'art. 2.3 *“Attivazione del servizio e fase di transitorio”* del Capitolato tecnico, allegato alla convenzione in parola che, tra l'altro, stabilisce che *“Entro 180 giorni dall'emissione dell'OdF da parte dell'Ente - definito Fase di transitorioomissis..... - il Fornitore, al fine di garantire il mantenimento del servizio, dovrà coordinarsi, supportato e autorizzato dal singolo Ente, con l'operatore economico uscente dall'appalto al fine di definire, in maniera condivisa, un cronoprogramma delle attività relative ai passaggi di consegna.....Al termine dei 180 (novanta) giorni, il Fornitore, l'Ente e l'operatore economico uscente, dovranno procedere con la presa in carico/consegna degli impianti primari e secondari, dello stato delle piattaforme, e del deposito bombole al fine della corretta gestione ed esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stesso. Il momento di consegna e presa in carico sarà oggetto di opportuna verbalizzazione”*;

Atteso e segnalato che l'ATI aggiudicatario ha proposto, quale miglioria dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, un termine di 90 giorni per la fase di transitorio in luogo di 180 indicati negli atti di gara;

Ricordato che in merito alla fase di transitorio il responsabile della SC Tecnico patrimoniale ha comunicato con nota del 19 maggio 2020, conservata in atti, che durante la sopra ricordata ricognizione, a seguito dei sopralluoghi svolti con l'ATI aggiudicatario della Convenzione, ha provveduto a trasmettere allo stesso ATI tutto quanto necessario per la definizione del subentro, con particolare riguardo all'Ospedale San Paolo;



Ritenuto pertanto di poter aderire alla Convenzione ARCA_2017_028.2 - Fornitura di gas medicinali e criogenici e relativi servizi manutentivi”, stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. della Regione Lombardia con l’ATI Rivoira Pharma Srl/Sico S.p.a. alle condizioni previste dalla stessa per un periodo di 48 mesi per un importo pari a € 2.119.493,50 + IVA del 10% e 22% per € 315.956,88= € 2.435.450,38, come da dettaglio di seguito riportato;

Adesione Convenzione ARIA ARCA_2017_028.2	Importo totale quadriennale IVA 10% (gas) e 22% (servizi) escl.	Importo IVA 10% (gas) e 22% (servizi)	Importo totale quadriennale IVA 10% (gas) e 22% (servizi) incl.
Fornitura GAS medicinali	€ 1.252.764,02	€ 125.276,40	€ 1.378.040,42
Servizi di manutenzione ARIA	€ 856.929,48	€ 188.524,48	€ 1.045.453,96
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza	€ 9.800,00	€ 2.156,00	€ 11.956,00
TOTALE ADESIONE	€ 2.119.493,50	€ 315.956,88	€ 2.435.450,38

Preso atto che l’adesione alla convenzione in parola per la fornitura ed i servizi nella stessa ricompresi, rapportati a quelli erogati con i contratti di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 1493 del 16/07/2020, consente all’ASST di ottenere un risparmio complessivo di circa il 30% ;

Preso atto, altresì, che dall’atto costitutivo dell’ATI (consegnato nella documentazione di gara svolta da ARIA e depositato agli atti del presente procedimento) risulta che è la sola capogruppo/mandataria RIVOIRA PHARMA S.R.L. ad eseguire interamente per l’ASST Santi Carlo e Paolo la fornitura in parola e i relativi servizi e precisamente:

- Fornitura di tutti i gas inclusi i servizi al bene: cylinder management, software tracciabilità bombole, corsi di formazione, analisi dei gas, monitoraggio sale operatorio, telecontrollo;
- Fornitura della manutenzione ordinaria, correttiva e in reperibilità sulle centrali di Protossido di Azoto, di aria compressa, del vuoto ed evacuazione gas anestetici e sulla rete di distribuzione secondaria dei gas medicinali e del vuoto. L’attività include il rilievo impianti oggetto di manutenzione e il software di gestione;
- Fornitura della manutenzione ordinaria, correttiva e in reperibilità sulle centrali di Ossigeno, incluse fonti di back-up, azoto criogenico e miscelatore aria sintetica. L’attività include il rilievo impianti oggetto di manutenzione e il software di gestione;
- Fornitura ossigeno gassoso in bombole con valvola digitale;
- Fornitura di protossido liquido e gassoso;

Atteso che, in ragione di quanto sopra esposto, in data 3.7.2020 si è provveduto alla stipula della convenzione ARCA_2017_028.2. “Fornitura di gas medicinali e criogenici e relativi servizi manutentivi - lotti n. 2” tramite emissione di relativo Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 126332699, a favore della Rivoira Pharma Srl facente parte, quale mandataria, dell’ATI aggiudicatario del lotto di interesse di questa ASST, assieme alla Sico S.p.a;

**Evidenziato** che:

- per il presidio San Carlo il servizio decorrerà dal 1 settembre 2020, alle condizioni economiche di cui alla convenzione in parola, non essendo necessaria alcuna fase di subentro in quanto RIVOIRA Pharma Srl è l'attuale erogatrice del servizio;
- per il presidio San Paolo il servizio sarà avviato a far data dal 1 dicembre 2020, decorrendo la fase di transitorio dal 1 settembre 2020 al 31 novembre 2020. In detti 90 giorni la società uscente e quella subentrante - stando alle disposizioni di cui al succitato art. 2.3 del capitolato tecnico nonché a tutto quanto al riguardo espressamente previsto dagli atti della convenzione ARCA_2017_028.2 - si coordineranno e collaboreranno perché il subentro avvenga nel rispetto delle disposizioni contrattuali, dando atto che qualora i sopra richiamati termini non fossero rispettati e il servizio dovesse essere avviato successivamente alla data indicata e pattuita, le spese per la prosecuzione del vigente contratto nonché eventuali altre spese alla stessa riconducibili saranno compensate tra entrambi i soggetti coinvolti, l'ATI Rivoira Pharma Srl (mandataria)/Sico S.p.a. (mandante) ed Air Liquide Sanità Service Spa;

Precisato che, per le motivazioni di cui al punto precedente, a seguito del collaudo che sarà effettuato presso il presidio San Paolo questa ASST comunicherà ad ARIA la data di effettiva scadenza dell'ODF tramite il modello all'uopo messo a disposizione dalla stessa Centrale Regionale;

Rilevato che nella deliberazione n. 1493/2020 sopra richiamata si dava atto che, qualora fosse stata perfezionata l'adesione alla convenzione per il servizio di che trattasi prima della scadenza ipotizzata, si sarebbe proceduto alla risoluzione anticipata dei contratti con la stessa assegnati;

Considerato, pertanto:

- di recedere anticipatamente dai suddetti contratti cui alla succitata deliberazione n. 1493/2020 e precisamente:
 - o con la Rivoira Pharma S.r.l., per il presidio San Carlo, a far data dal 1 settembre 2020;
 - o con Air Liquide Sanità Service S.p.A., per il presidio San Paolo, a far data dal 1 dicembre 2020;
- disimpegnando contestualmente per l'anno 2020 le quote parti dei relativi conti economici ed autorizzazioni al fine di consentire l'adesione alla Convenzione per la fornitura in oggetto e per la necessaria relativa integrazione;

Dato atto che, ai fini dell'imputazione della spesa per la fornitura e dei servizi di che trattasi nei conti economici di riferimento per gli anni di competenza, si è provveduto a richiedere (con note depositate agli atti) alle SS.CC. Farmacia e Tecnico patrimoniale nonché alla SSD Economato, per le rispettive competenze, di comunicare i riferimenti dei conti economici e le eventuali autorizzazioni;

Considerato che alla data di adozione del presente provvedimento non è ancora pervenuto alcun riscontro essendo le suddette strutture impegnate ad effettuare le necessarie ricognizioni;

Ritenuto, pertanto opportuno, in considerazione dell'effettivo avvio della fornitura nei termini sopra riferiti, prendere atto della stipula della convenzione ARCA_2017_028.2. "Fornitura di gas medicinali e criogenici e relativi servizi manutentivi - lotto n.1", avvenuta in data 3/07/2020, tramite emissione di relativo Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 126332699, a favore della Rivoira Pharma Srl, riservandosi l'adozione di successivo necessario provvedimento al fine di imputare la spesa sui conti economici di riferimento per gli anni di competenza, in conseguenza del ricevimento dei riscontri richiesti;



Dato atto che con il suddetto successivo provvedimento si renderà altresì necessario integrare la fornitura per tutto quanto non contemplato e considerato all'interno della convenzione ARIA in parola, così come già anticipato dalla responsabile del Servizio di farmacia nel trasmettere i fabbisogni dei gas medicinali aziendali e dei correlati servizi ai fini dell'adesione;

Atteso che l'acquisizione in oggetto è avvenuta nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs 81/2008, come modificato dal D. Lgs 106/2009, al fine di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori di questa ASST;

Individuati quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 1947 del 26/11/2019 "Regolamento per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi" per quanto di rispettiva competenza:

- per la "Fornitura del gas medicinali e criogenici e i correlati servizi di noleggio bombole, serbatoi, pacchi bombole, miscelatori e gli per accessori/beni (escluso noleggio serbatoi, bombole ed altro)", il Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia, Elisabetta Camarchio, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui compete la verifica sulla regolare esecuzione degli stessi;
- per i "Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria", quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto cui compete la verifica sulla regolare esecuzione degli stessi:
 - per il presidio San Paolo, il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale, Luigi Zanolli,
 - per il presidio San Carlo, il Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Eva Bellini,
- per gli "Altri servizi in appalto non sanitari" il Direttore della S.S.D Economato e Servizi Alberghieri, Vincenzo Centola, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto cui compete la verifica sulla regolare esecuzione degli stessi;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa citate, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto dell'adesione al lotto 1 della convenzione "ARCA_2017_028.2" per la fornitura di gas medicinali e criogenici e relativi servizi manutentivi tramite emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 126332699 a favore della Rivoira Pharma Srl, per un importo pari a € 2.119.493,50 + IVA del 10% e 22% per € 315.956,88= € 2.435.450,38, per i periodi indicati in premessa, distinti per i due presidi dell'ASST;
2. di recedere anticipatamente dai contratti in proroga per la fornitura di gas medicinali e criogenici e dei relativi servizi manutentivi di cui alla deliberazione n. 1493/2020, e precisamente:
 - o con la Rivoira Pharma S.r.l. per le necessità del presidio San Carlo il presidio San Carlo, a far data dal 1 settembre 2020;
 - o con Air Liquide Sanità Service S.p.A le necessità del presidio San Paolo, a far data dal 1 dicembre 2020



disimpegnando contestualmente per l'anno 2020 le quote parti dei relativi conti economici ed autorizzazioni al fine di consentire l'adesione alla Convenzione per la fornitura in oggetto e per la necessaria relativa integrazione;

3. di prendere atto che alla data di adozione del presente atto non è ancora pervenuto alcun riscontro da parte delle SS.CC Farmacia e Tecnico patrimoniale nonché alla SSD Economato a cui, per le rispettive competenze è stato chiesto di comunicare i conti economici di riferimento, le autorizzazioni e le rispettive disponibilità di budget;
4. di riservarsi pertanto, in considerazione di quanto riportato al punto che precede, l'adozione di successivo necessario provvedimento al fine di imputare la spesa sui conti economici di riferimento per gli anni di competenza, in conseguenza del ricevimento dei succitati riscontri;
5. di dare atto che con il suddetto successivo provvedimento si renderà altresì necessario integrare la fornitura per tutto quanto non contemplato e considerato all'interno della convenzione ARIA in parola, così come già anticipato dalla responsabile del Servizio di farmacia nel trasmettere i fabbisogni dei gas medicinali aziendali e dei correlati servizi ai fini dell'adesione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. S.C. "Provveditorato", Paolo Pelliccia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata per quanto di rispettiva competenza a:
 - il Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia, Elisabetta Camarchio, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la fornitura dei gas medicinali e criogenici e i correlati servizi di noleggio bombole, serbatoi, pacchi bombole, miscelatori e gli per accessori/beni (escluso noleggio serbatoi, bombole ed altro), cui compete la verifica sulla regolare esecuzione degli stessi;
 - i Dirigenti della S.C. Tecnico Patrimoniale, Luigi Zanolli ed Eva Bellini, quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto rispettivamente per il presidio San Paolo e per il Presidio San Carlo per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cui compete la verifica sulla regolare esecuzione degli stessi;
 - il Direttore della S.S.D Economato e Servizi Alberghieri, Vincenzo Centola, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la parte relativa ad "Altri servizi in appalto non sanitari", cui compete la verifica sulla regolare esecuzione degli stessi;fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. "Economico Finanziaria" in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente che verranno assunti con successivo atto;
7. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Provveditorato di trasmettere il presente provvedimento deliberativo, a ciascuno per il seguito di competenza, alla S.C. Farmacia, alla dirigente farmacista, Elisabetta Camarchio, quale figura del D.E.C. per la fornitura dei gas medicinali e criogenici e i correlati servizi di noleggio bombole, serbatoi, pacchi bombole, miscelatori e gli per accessori/beni (escluso noleggio serbatoi, bombole ed altro), alla S.C.. Tecnico Patrimoniale, ai dirigenti Luigi Zanolli (presidio San Paolo) ed Eva Bellini (presidio San Carlo) rispettivamente DEC per il presidio San Paolo e per il Presidio San Carlo dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla S.S.D Economato e Servizi Alberghieri nella figura del Direttore nonché D.E.C. degli "Altri servizi in appalto non sanitari", Vincenzo Centola e da ultimo al Direttore della S.S. Ingegneria Clinica, Dott. Ing. Vittoria Di Marcoberardino;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda, che - per i motivi sopra riferiti - verranno assunti con successivo atto;



9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Marta Rossini

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 9 pagine.